

TRIBUNALE DI SIENA.  
Sezione Lavoro

Controversia di lavoro (privato o pubblico) o in materia di previdenza ed assistenza.  
Decreto di fissazione udienza di discussione (art. 415 cpc) e altri eventuali provvedimenti.

232/2016 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro  
visto il ricorso depositato in cancelleria il 23/3/2016  
provvedendo ex art. 415 cpc  
fissa davanti a sé l'udienza di discussione, alla quale le parti  
sono tenute a comparire personalmente  
per il giorno **11/11/2016** 10:00.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente  
difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici  
proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al  
raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che la notificazione del ricorso e del decreto, da  
considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita mediante  
inserimento nel sito ufficiale

del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

[http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-  
/dettaglioNews/viewElenco/0](http://www.istruzione.it/web/hub/elenco-news/-/dettaglioNews/viewElenco/0)

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e  
per intero nella sezione atti di notifica 2016 del medesimo sito,  
oltre ad un elenco dei controinteressati (elenco nominativo con  
posizione in graduatoria limitatamente ai controinteressati  
dell'ambito concorsuale e territoriale specifici rilevanti) atti da  
permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Parte convenuta è invitata a costituirsi, a mezzo difensore (salvo il caso previsto  
dall'art. 417 cpc: valore della causa non superiore a € 129,11), nel termine di almeno 10  
giorni prima dell'udienza stabilita (art. 416 cpc) e a comparire anche personalmente con  
l'avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implica le decadenze previste  
dagli artt. 38 (eccezione di incompetenza) e 416 cpc (domanda riconvenzionale; eccezioni  
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; presa di posizione in maniera precisa e non  
limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della  
domanda; tutte le difese in fatto e diritto; indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali  
intende avvalersi e in particolare dei documenti, che debbono contestualmente essere  
depositati).



Siena, 20/08/2016

il giudice, in funzione di giudice del lavoro  
Delio Cammarosano

Si invitano cortesemente le parti al deposito, in ogni caso, di atti e documenti anche in cartaceo per specifica prescrizione oftalmologica di non adibizione continua e prolungata a videoterminale dello scrivente del 6/2016, tanto più su supporti strumentali a bassa definizione grafica quali in dotazione.

